

**PARERE N. 14 del 26/04/2023**  
**RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI**

Il Revisore Unico, D.ssa Giovanna Stefanelli nominata con delibera C.C. N. 35 del 29/07/2021,

**PREMESSO** che in data odierna le veniva consegnata tramite e-mail la documentazione per esprimere il parere circa la rinegoiazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti;

**VISTA** la Circolare della CDP n. 1303 del 06 aprile 2023 avente ad oggetto la “rinegoiazione per l’anno 2023 dei prestiti concessi agli enti locali della Cassa depositi e prestiti società per azioni”;

**CONSIDERATO** che il termine per presentare le domande per la rinegoiazione scade in data odierna;

**DATO ATTO** che l’art. 3-ter del dl 198/2022 stabilisce che “in considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza dovuta all’aumento dei costi energetici, nell’anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoiazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione”;

**CONSIDERATO** che tale operazione di rinegoiazione si pone quale possibile strumento per andare incontro agli enti locali che in questo particolare frangente si trovano a dover sostenere spese imprevedute conseguenti all’aumento dei costi energetici;

**VISTO** che, ai sensi della suddetta circolare CDP i prestiti rinegoziati devono avere le seguenti caratteristiche:

- debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2023;
- corresponsione al 30 giugno 2023 della quota interessi maturata nel primo semestre 2023, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai prestiti originari;
- corresponsione al 31 dicembre 2023, al 30 giugno 2024 ed al 31 dicembre 2024 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2023 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai prestiti rinegoziati;

- corresponsione, dal 30 giugno 2025 fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprehensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. "francese");
- scadenza del prestito rinegoziato invariata;
- tasso di interesse fisso post rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post-rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla C.D.P. ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
- garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex art. 206 del TUEL;

**DATO ATTO** che dopo l'approvazione della rinegoziazione dei mutui dovrà essere approvata una variazione di bilancio;

**CONSIDERATO** che l'operazione in questione non va ad incidere sulla scadenza dei mutui, che rimane invariata, ma dà la possibilità agli enti di risparmiare sulla quota capitale per il 2023 e 2024, quota che verrà recuperata negli anni successivi;

**DATO ATTO** che pertanto la rinegoziazione comporta un risparmio, relativamente alla quota capitale delle rate dei mutui rinegoziati, sulle rate di ammortamento in scadenza negli esercizi 2023 e 2024, di:

€ 225.036,26 per il 2023;

€ 223.687,18 per il 2024;

mentre determina un aumento della rata a partire dal 2025 di € 62.346,32;

**TENUTO CONTO** che in base ai principi recati dall'art. 119 della Costituzione, le economie derivanti dal minor esborso annuale in linea capitale, conseguente alla rinegoziazione del debito, sono destinate dagli enti locali alla copertura di spese di investimento o alla riduzione del debito in essere;

**VISTO** l'art. 7, comma 2, del d.l. 78/2015 che ha esteso fino al 2025 la possibilità di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui senza vincolo di destinazione, quindi anche per le spese correnti;

**Esaminata** la documentazione richiesta per la rinegoziazione prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. Spa trasmessa dall'Ufficio Ragioneria,

**Verificato** che la posizione debitoria dell'Ente, prima e dopo il completamento dell'operazione, rispetta il limite stabilito dall'art. 204, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

**Visto il parere tecnico e il visto di regolarità contabile** del Responsabile del Servizio Finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la Circ. CDP Spa n. 1303/2023;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla rinegoziazione di prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. Spa.

Il Revisore Unico:

Dott.ssa Giovanna Stefanelli